

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE

85.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LAURA FINCATO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Votazione segreta:	
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	2	CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	5
Disegno di legge: (Discussione e rinvio):		Proposta di legge: (Seguito della discussione e rinvio):	
Inquadramento nel ruolo di personale in servizio presso il Consiglio nazionale delle ricerche con rapporto di lavoro a tempo determinato (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (4128)	2	Senatori SAPORITO ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, in materia di precariato scolastico (<i>Approvata dal Senato</i>) (3402)	6
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	2, 4	CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	6
GRANELLI LUIGI, <i>Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica</i>	3	FINCATO LAURA, <i>Presidente</i>	12, 13, 14, 16
FERRI FRANCO	2, 3, 4	ALOI FORTUNATO	14
POLI BORTONE ADRIANA	3	BROCCA BENIAMINO	15
PORTATADINO COSTANTE, <i>Relatore</i>	3, 4	CARELLI RODOLFO	8, 11, 15
RALLO GIROLAMO	2	CASTAGNETTI GUGLIELMO	12, 15
Proposta di legge: (Discussione e approvazione):		DAL CASTELLO MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	14
PISANI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, concernente la validità della laurea in scienze politiche per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista (3848)	4	FERRARI BRUNO, <i>Relatore</i>	6, 12, 13
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	4, 5	FERRI FRANCO	9, 11, 12, 15
BROCCA BENIAMINO, <i>Relatore</i>	5	MENSORIO CARMINE	11
DAL CASTELLO MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	5	PISANI LUCIO	7, 11, 12, 13
FERRI FRANCO	5	POLI BORTONE ADRIANA	10, 11, 12
		Disegno di legge: (Discussione e rinvio):	
		Attuazione dell'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, in materia di aumento del personale tecnico ed amministrativo delle università (4270)	16
		FINCATO LAURA, <i>Presidente, Relatore</i>	16
		COLUMBA MARIO	16
		FERRI FRANCO	16
		POLI BORTONE ADRIANA	16
		TESINI GIANCARLO	16

La seduta comincia alle 9,40.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Cabras, Mazzotta e Misasi sono sostituiti rispettivamente dagli onorevoli Costa, Orsenigo e Galli Giancarlo.

Discussione del disegno di legge: Inquadramento nel ruolo di personale in servizio presso il Consiglio nazionale delle ricerche con rapporto di lavoro a tempo determinato (Approvato dalla VII Commissione del Senato) (4128).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Inquadramento nel ruolo di personale in servizio presso il Consiglio nazionale delle ricerche con rapporto di lavoro a tempo determinato », approvato dalla VII Commissione del Senato nella seduta del 29 ottobre 1986.

L'onorevole Portatadino ha facoltà di svolgere la relazione.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Il provvedimento al nostro esame — che consta di un articolo unico — si riferisce ai titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato che hanno svolto in modo continuativo ed esclusivo attività di ri-

cerca presso il Consiglio nazionale delle ricerche. Questi lavoratori dovranno essere inquadrati entro i limiti delle attuali dotazioni organiche nei ruoli tecnico-professionali del Consiglio medesimo.

In un precedente provvedimento di riordino vi era stata l'esclusione di questi lavoratori sostanzialmente per due ragioni: non avevano la cittadinanza e non erano in possesso di titolo di studio assimilabile al diploma di laurea. Realizzate oggi queste due circostanze non esistono impedimenti all'inquadramento in ruolo di tale personale. Per questi motivi auspico una sollecita approvazione del disegno di legge al nostro esame già approvato dalla VII Commissione del Senato.

GIROLAMO RALLO. Signor presidente, è possibile conoscere la motivazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ?

PRESIDENTE. Certamente, onorevole Rallo. Comunico che, in data 10 dicembre 1986, la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

Comunico che, in data 16 dicembre 1986, la Commissione bilancio ha adottato la seguente decisione: « Parere contrario per la mancanza di quantificazione dell'onere e della relativa copertura finanziaria ».

FRANCO FERRI. Signor presidente, anche a nome del gruppo comunista, desidero esprimere apprezzamento per la realizzazione svolta dall'onorevole Portata-

dino con la quale sono state illustrate le motivazioni che hanno ispirato il provvedimento al nostro esame. Devo, però, rilevare che la motivazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio non è infondata; noi stessi sollevammo una questione in tal senso in quanto il problema della quantificazione dell'onere è serio e deve essere affrontato anche nel caso in cui la Commissione bilancio dovesse riesaminare in senso favorevole il parere. Se ciò non facessimo, vi sarebbe la necessità da parte del Presidente della Repubblica di rinviare la legge alle Camere per mancanza di copertura.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Vorrei precisare che con il provvedimento in esame non si provvederebbe ad inquadrare in ruolo nuovo personale, ma verrebbe immesso quello attualmente alle dipendenze del CNR. Poiché non vi sono aggravii di spesa, il disegno di legge non prevede alcuna copertura.

Chiedo, però, al rappresentante del Governo di esprimere la propria opinione al riguardo in quanto il relatore non è attualmente in grado di quantificare implicazioni di spesa derivanti da altre motivazioni.

FRANCO FERRI. Ho i miei dubbi che non vi sia un aggravio di spesa, in quanto ogni immissione in ruolo comporta delle conseguenze derivanti dalla ricostruzione della carriera in rapporto ai diversi parametri retributivi. Ritengo opportuno inviare alla Commissione bilancio una proposta di copertura per non « irrigidire » il provvedimento in esame.

ADRIANA POLI BORTONE. Al terzo comma dell'articolo unico si prevede che l'inquadramento è effettuato a decorrere: « ai fini giuridici, dal 3 aprile 1975 e ai fini economici dal giorno di entrata in vigore della presente legge ». Non credete che una norma di questo tipo implichi un aggravio di spesa? Ciò, naturalmente, dipende dal tipo di contratto che i docenti hanno stipulato con il CNR. Se si pre-

vede un inquadramento giuridico a decorrere dal 3 aprile 1975, ritengo che la ricostruzione della carriera implichi la decorrenza degli scatti biennali dello stipendio.

Il quarto comma dell'articolo unico prevede il possesso di un titolo di studio « assimilabile » al diploma di laurea o al diploma di scuola media superiore. Per quale motivo viene usato questo termine, quando si è sempre ricorsi alla parola « equipollenza » ?.

In un incontro con il presidente del CNR, abbiamo appreso che vi sono dei problemi per la ridefinizione dei ruoli nell'ambito del CNR; ritengo che, se approvassimo il provvedimento oggi in discussione, creeremmo ulteriori elementi di confusione.

Il quinto comma così recita: « Il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato ad apportare ai propri ruoli le modificazioni necessarie con la procedura di cui all'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70 ». Anche a questo proposito non riterrei opportuno introdurre dei nuovi elementi di turbativa prima di aver definito il riordino del CNR.

LUIGI GRANELLI, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Sono convinto che la Commissione bilancio abbia espresso parere negativo in carenza di informazioni rese peraltro impossibili dalla procedura singolare che su questo provvedimento è stata adottata, cioè senza la presenza del rappresentante del Governo che tali informazioni avrebbe potuto fornire.

Debbo subito dire che questo disegno di legge di inquadramento di alcuni ricercatori nei ruoli del personale tecnico-scientifico del CNR nasce da un fatto politicamente rilevante: la Commissione della CEE ha promosso una causa contro la Repubblica italiana che non ha inquadrato in ruolo cittadini di paesi europei che riconoscono condizioni di parità — come vogliono i trattati — ai cittadini italiani che lavorano in tali paesi.

Gli adempimenti ai quali ci si riferisce sono quelli previsti dall'articolo 48 del-

trattato CEE, nonché dagli articoli 7, 1 e 4 del regolamento CEE del 1968.

L'Avvocatura di Stato, chiamata a difendere il nostro paese in questa causa, ha dovuto riconoscere che l'Italia è in posizione debitoria ed ha sollecitato un provvedimento legislativo che consenta di inserire il personale in questione nell'organico del CNR.

Sulla base di questa richiesta il Governo ha presentato il disegno di legge che state esaminando e che è stato approvato dal Senato con voto unanime. Debbo ricordare che la Corte di giustizia ha sospeso il suo giudizio che riprenderà tra non molto ove non intervenisse una sanatoria legislativa. Debbo far notare che qualora fosse emanata una sentenza l'Italia sarebbe obbligata a provvedere a questo adempimento.

Per quanto riguarda la sostanza debbo dire che si tratta di quindici unità, il problema è quindi limitato nella sua consistenza. La quantificazione dell'onere derivante da questo provvedimento è abbastanza facile: il comma 2 dell'articolo unico stabilisce che l'inquadramento di queste persone è disposto dopo un esame della verifica dei titoli, anche se potrebbe esserci in teoria una diversa valutazione da parte del CNR. Per quanto riguarda la quantificazione debbo dire che nel caso in cui questo personale venisse inquadrato negli organici del CNR il maggior onere ammonterebbe a 14.944.255 lire, onere che non ha bisogno di copertura in quanto si tratta di spesa già prevista a carico del capitolo 102.002 « Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale professionale » del bilancio previsionale del CNR per l'anno 1987, sul quale è iscritta la somma complessiva di 157 miliardi di lire. Attualmente il personale in esame è stipendiato a carico del capitolo 102.801 intitolato « Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale tecnico professionale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 70 del 1975 », capitolo del bilancio statale che verrebbe ad essere alleggerito della spesa in questione.

Si tratta di informazioni precise che avrei potuto fornire anche alla Commissione bilancio per dare assicurazione sulla copertura finanziaria. Ripeto che si tratta di un inquadramento relativo a non più di quindici unità disposto su domanda degli interessati, ed è quindi possibile che non tutti intendano avvalersene.

Il provvedimento si risolve pertanto in una sanatoria giuridica che potrebbe essere imposta dalla Corte di giustizia qualora il Parlamento italiano non provvedesse in via legislativa rendendosi inadempiente nei confronti di un trattato CEE sottoscritto dal nostro paese.

Per quanto riguarda la questione sollevata dall'onorevole Poli Bortone circa il termine « equipollente », indubbiamente più pertinente del termine « assimilabile », debbo dire che condivido il rilievo, ma ritengo che di fronte all'urgenza del provvedimento non sia opportuno modificare il testo per rinviarlo al Senato.

FRANCO FERRI. Per accelerare l'iter del provvedimento credo sarebbe opportuno inviare alla Commissione bilancio l'indicazione della copertura da inserire eventualmente nel testo dell'articolo stesso.

PRESIDENTE. Dopo le precisazioni fornite dal ministro propongo di chiedere alla Commissione bilancio il riesame del provvedimento. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge Pisani ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, concernente la validità della laurea in scienze politiche per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista (3848).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati: Pisani

Ferri, Brocca, Ferrari Bruno, Fincato, Castagnetti e Conte Antonio: « Interpretazione autentica dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, concernente la validità della laurea in scienze politiche per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista ».

Comunico che, in data 19 dicembre 1986, la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole all'ulteriore iter della proposta di legge.

L'onorevole Brocca ha facoltà di svolgere la relazione.

BENIAMINO BROCCA, Relatore. Signor presidente, onorevoli colleghi, come ho già avuto modo di dire nel corso della seduta del 18 dicembre 1986, allorquando svolsi la relazione sulla proposta di legge Pisani ed altri allora assegnata alla nostra Commissione in sede referente, ribadisco la necessità di giungere ad una sollecita approvazione del provvedimento al nostro esame che intende ricomprendere il diploma di laurea in scienze politiche nell'elenco di quelli che hanno titolo all'accesso agli esami di dottore commercialista.

Questo mio giudizio è confortato dal parere favorevole espresso dalla Commissione affari costituzionali e dall'unanimità che si manifestò nel corso della discussione del 28 marzo 1985, allorquando fu esaminata ed approvata una risoluzione che, interpretando, nel senso oggi proposto, l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1067 del 1953, invitava il Governo a ritirare una circolare con la quale, infrangendo una prassi cinquantennale, si vietava ai laureati in scienze politiche la partecipazione agli esami di Stato di dottore commercialista.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCO FERRI. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che alla risoluzione cui faceva riferimento il relatore non fece seguito il ritiro dell'ini-

qua circolare che veniva a modificare una lunga tradizione. Il provvedimento oggi in discussione conferma la validità delle tesi da noi affermate in quell'occasione perché ripara ad una situazione insostenibile che si era venuta a creare dopo l'iniziativa del Ministero.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MARIO DAL CASTELLO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Mi rimetto alle valutazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico di cui do lettura:

ART. 1.

1. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, va inteso nel senso che la laurea in scienze politiche è titolo valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista.

Trattandosi di articolo unico a cui non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'articolo unico della proposta di legge Pisani ed altri n. 3448.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Pisani ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, concernente la validità della laurea in scienze

politiche per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista » (3848).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Armellin, Badesi, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Brocca, Cafarelli, Carelli, Casati, Ciafardini, Conte Antonio, Fagni, Ferrari Bruno, Ferri, Franchi Roberto, Gelli, Mensorio, Minozzi, Pinna, Pisani, Poli Bortone, Rallo, Tesini Giancarlo, Tramarin.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Saporito ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, in materia di precariato scolastico (Approvata dal Senato) (3402).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Saporito ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, in materia di precariato scolastico », approvata dal Senato nella seduta del 15 gennaio 1986.

Ricordo che nella seduta precedente era stata esaurita la discussione sulle linee generali.

Comunico che è stato presentato, oltre a quelli già annunciati nella seduta precedente, il seguente emendamento:

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

I docenti nominati in ruolo nell'anno scolastico 1984-85, la cui nomina sia stata revocata in seguito alle disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione, in base al secondo parere del

Consiglio di Stato, sezione II, n. 396, del 20 febbraio 1985, ovvero a seguito di provvedimenti conseguenti ad ordinanze giurisdizionali contrastanti sia con il predetto parere sia con il precedente parere del Consiglio di Stato, sezione II, n. 1244 dell'11 luglio 1984, sono immediatamente riassunti in servizio, senza interruzione della decorrenza giuridica, anche in soprannumero, e sono utilizzati su posti eventualmente disponibili nell'anno scolastico 1985-1986 anche per supplenze brevi.

1. 5.

ZARRO.

Chiedo al relatore di esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati.

BRUNO FERRARI, *Relatore*. Rispetto all'ultima seduta sono stati presentati altri emendamenti. A questo punto quella che era una interpretazione dell'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270 sta rischiando di diventare una legge « trippa » che tende a risolvere una serie di problemi che esistono a margine della legge medesima, ma che non hanno niente a che vedere con l'interpretazione in questione.

La portata del testo sostitutivo tende, in effetti, ad ampliare molto il contenuto originario del provvedimento. Al punto numero 2 viene esposto un concetto generale che è stato accettato da tutti i gruppi (le nomine da effettuare in applicazione del precedente comma sono disposte anche in soprannumero). Naturalmente si tratta di una conseguenza dei ricorsi amministrativi che si sono succeduti in quest'ultimo periodo.

Per quanto riguarda il punto numero 3, sempre del testo sostitutivo, debbo precisare che occorre fare riferimento al servizio prestato dal 1975 al 1981; gli insegnanti in questione sono incaricati i quali avevano, per motivazioni proprie, deciso di dimettersi, mentre in un primo momento il parere del Consiglio di Stato non li aveva inclusi nella normativa, oggi sono stati recuperati in base al secondo parere del Consiglio di Stato, sezione II,

n. 396 del 20 febbraio 1985. Sempre questi insegnanti che avevano superato il concorso previsto dalla legge n. 270 erano stati assunti in ruolo ed avevano pertanto espulso coloro che erano stati assunti nel frattempo. Come emerge dal testo, ci troviamo di fronte ad errori materiali commessi che in questa sede si propone di sanare. In questo senso, mi preme sottolineare il fatto che tale situazione esiste, ma essa non ha alcun nesso con il problema che stiamo discutendo.

Il quinto comma dell'emendamento da me presentato così recita: « Sono nominati in ruolo, anche in soprannumero con decorrenza degli effetti giuridici dall'anno scolastico 1985-1986 e degli effetti economici dall'anno scolastico 1986-1987, i docenti la cui nomina non sia stata disposta perché esclusi dalla riserva prevista dal comma 1 degli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, in seguito alle disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione in base ai pareri del Consiglio di Stato di cui al comma 3 ».

In questa norma vi è il riferimento agli insegnanti della scuola materna (articolo 27), della scuola elementare (articolo 31) e della scuola media superiore (articolo 38). Tale personale, ai sensi della legge n. 270, ha partecipato al concorso riservato così come previsto dall'articolo 35, ma l'ha fallito. Ora esso desidera « superare » la norma di quello stesso articolo 35. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una fattispecie che viene a porsi « al di fuori del seminato ».

Il sesto comma così recita: « Le situazioni soprannumerarie, determinatesi per effetto dei commi 2, 3, 4 e 5 saranno riassorbite man mano che verranno a determinarsi per qualsiasi motivo di disponibilità di posti; il riassorbimento è disposto con priorità rispetto a qualsiasi altra utilizzazione delle disponibilità medesime ».

Si tratta di una precisazione che riguarda le situazioni soprannumerarie di cui al secondo comma dell'emendamento da me presentato.

La strada intrapresa con la presentazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico, ci ha portato molto lontano determinando una serie di reazioni e di difficoltà notevoli. Per tale motivo ritengo sia opportuno ritornare all'esame del testo approvato dal Senato perché questa sarebbe l'unica via percorribile; tra l'altro, abbiamo già acquisito i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

LUCIO PISANI. Signor presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, dovremmo chiarire il fatto se questa mattina la nostra Commissione sia o meno chiamata a pronunciarsi sulla proposta di legge di iniziativa dei senatori Saporito ed altri, ovvero se all'ordine del giorno vi sia anche la possibilità di discutere un provvedimento di sanatoria di situazioni equivoche — nessuno lo nega — che sono state oggetto di vari pronunciamenti da parte dei tribunali amministrativi.

Poiché l'ordine del giorno della seduta odierna reca la proposta di legge « Interpretazione autentica dell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, in materia di precariato scolastico », sono andato a rileggere quella norma che probabilmente qualche collega non conosce.

Essa prevede che gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nelle scuole secondarie — quindi non nelle scuole elementari —, nei licei artistici e negli istituti d'arte statale nel sessennio antecedente al settembre 1981, nonché gli insegnanti che abbiano conseguito l'idoneità e che abbiano svolto almeno un periodo di servizio di 180 giorni, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti messi a concorso.

L'articolo 38 della legge n. 270, quindi, non prevedeva valido l'insegnamento della religione ai fini del beneficio della riserva del 50 per cento.

La proposta di legge Saporito ha inteso porre rimedio a tale interpretazione restrittiva, considerando il servizio reso

con l'insegnamento della religione valido ai fini della riserva.

Non desidero affrontare nel merito le questioni poste dagli emendamenti.

Vorrei, invece, ricordare che la Commissione affari costituzionali ha espresso un parere sottoposto ad un duplice ordine di condizioni e ad alcune osservazioni.

La prima condizione, per la verità, non è molto chiara in quanto già la norma di cui all'articolo 38 della legge n. 270 prevedeva che la sanatoria fosse riferita a situazioni pregresse, cioè anteriori al 1981.

La seconda condizione prevede la necessità del possesso del requisito del titolo specifico per l'insegnamento per il quale richiedono l'inserimento in graduatoria gli allora insegnanti di religione.

La proposta di legge Saporito fa riferimento alla « condizione di insegnamento » intendendo qualunque servizio comunque prestato. Tale formulazione può dare ad intendere che quel servizio prestato possa essere non solo di insegnamento della religione, ma anche di altre materie in mancanza del titolo di studio, come, ad esempio, il caso del laureando che effettua supplenze dell'insegnamento di latino o del greco. Anche quello è un servizio « effettivo comunque prestato ». Tale interpretazione potrebbe indurre qualche aspirante a partecipare alla riserva del 50 per cento.

In questo contesto a me pare che il testo presentato dal Governo non meriti considerazione non perché non trova coerenza con quanto proposto dall'iniziativa legislativa del senatore Saporito.

Per quanto riguarda l'emendamento Poli Bortone 1. 1-bis accoglie lo spirito della prima condizione posta dalla Commissione affari costituzionali.

Il successivo emendamento Bianchi Beretta 1. 1-ter recepisce l'invito alla Commissione affari costituzionali in ordine all'eventualità che una futura immisione in ruolo del personale non arrechi danno a coloro che già prestano servizio.

Ritengo che tutti gli altri emendamenti presentati esulino dall'argomento posto in discussione dalla proposta di legge Saporito.

Infine, vorrei che fosse esplicito il fatto che il servizio effettivamente prestato venga ritenuto valido ai fini della riserva solo nel caso di possesso del titolo di studio.

Come ha giustamente rilevato il relatore, ogni tentativo di ricorrere ad una sanatoria generalizzata non avrebbe un limite.

RODOLFO CARELLI. Signor presidente, onorevoli colleghi, è sufficiente leggere sull'atto parlamentare la data di approvazione della proposta di legge Saporito da parte del Senato (il 15 gennaio 1986), per rendersi conto che vi è l'esigenza di giungere ad una soluzione. Dalle espressioni usate dal relatore emerge la difficoltà, ma allo stesso tempo la necessità, di risolvere delle situazioni di contenzioso che dovrebbero in realtà essere oggetto di un apposito provvedimento di sanatoria.

Peraltro la proposta presentata alla fine dal relatore si presta ad un laborioso esame da parte della Commissione bilancio. Sono del parere che si possa procedere ad uno stralcio della materia che è venuta a sovrapporsi rispetto al testo originario. Per quanto riguarda quest'ultimo debbo dire che mi trovo in parziale disaccordo con quanto detto ora dal collega Pisani. È vero che il discorso dell'allargamento ci porta in qualche modo fuori dal contenuto del provvedimento al nostro esame; l'interpretazione autentica non può essere a tutti i costi estensibile a chiunque però deve avere riferimento al complesso della legge in questione. In altri termini non penso che l'interpretazione autentica dell'articolo 38 della legge n. 270 possa sottacere la ragione complessiva ed il coordinamento delle varie norme della legge n. 270. Il parere che è stato dato dalla I Commissione dice espressamente: « Parere favorevole a condizione che si preveda che il riconoscimento del servizio costituisca sanatoria di situazioni pregresse e si preveda, altresì, che possano fruire delle disposizioni recate dal provvedimento i docenti che, all'epoca in cui prestavano il servizio in

qualità di insegnanti di religione — servizio da far valere ora ai fini della riserva — fossero in possesso del requisito del titolo specifico per l'insegnamento per il quale richiedono l'inserimento in graduatoria » A mio avviso questa condizione è contraria alla lettera e allo spirito della legge n. 270.

Come ho già avuto modo di sottolineare in un mio precedente intervento, ribadisco che secondo me la condizione posta dalla I Commissione è assolutamente al di fuori della normativa cui si fa riferimento; cioè l'articolo 38 della legge n. 270 prevede il servizio « pre-ruolo » ed il possesso del titolo di studio all'atto del bando. Pertanto era alla data del 1° gennaio 1983 che occorreva essere in possesso dei titoli per poter partecipare al bando stesso e quindi alla riserva dei posti. L'interpretazione autentica della legge n. 270 non può significare che si verifichi l'applicabilità di norme anche a chi era stato erroneamente escluso, per poi abolire tale applicabilità.

Un altro passaggio della legge n. 270 non prevede la coesistenza del titolo, ma rimanda tale coesistenza al momento dell'atto del bando e quindi al 1° gennaio 1983.

Per questo motivo sono convinto che si possano avanzare obiezioni nei confronti della I Commissione richiamando gli aspetti che mi sono permesso di illustrare. Ripeto ancora una volta che la seconda condizione posta dalla Commissione affari costituzionali — il possesso del titolo specifico per l'inserimento in graduatoria — rappresenterebbe una innovazione rispetto al contenuto della legge n. 270. Oltretutto non mi sembra positivo un atteggiamento che concede con una mano quello che va togliendo con l'altra.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LAURA FINCATO

FRANCO FERRI. Confermiamo i nostri emendamenti per i motivi indicati più volte.

La nostra necessità di fondo è quella di garantire a tutto il personale che ha prestato due anni di servizio non di ruolo il beneficio della riserva prevista dal primo comma dell'articolo 38 della legge n. 270 del 1982. Questa nostra richiesta è strettamente connessa alla proposta di legge che stiamo discutendo perché solo rispettando questa condizione possiamo costruire le premesse logiche, e quindi anche giuridiche, per estendere in « via eccezionale », ed insisto su questo termine, il beneficio della riserva al servizio prestato dagli insegnanti di religione.

Per essere ancora più chiaro voglio puntualizzare che, se dobbiamo estendere questo beneficio agli insegnanti di religione, dobbiamo costruire le premesse necessarie che sono l'estensione a tutti coloro che hanno prestato due anni di servizio continuativo anteriormente al 1981 dei benefici previsti dal provvedimento che stiamo discutendo. Se non operiamo in questo modo rischiamo di formulare una legge che sarà continuamente oggetto di censure di legittimità costituzionale. Solo alle condizioni indicate dai nostri emendamenti (ripeto ancora una volta l'estensione a tutti coloro che hanno prestato due anni di servizio non di ruolo del beneficio della riserva dei posti) possiamo rendere improponibili i ricorsi contro il provvedimento del ministro che ha portato alla presentazione di una proposta di interpretazione restrittiva del primo comma dell'articolo 38 della legge n. 270.

Un'altra preoccupazione che desideriamo sottolineare riguarda il personale già assunto: non vogliamo che il provvedimento che stiamo discutendo possa risolversi in danno di questo personale. Vorrei ricordare qual è stato il nostro atteggiamento in occasione dell'esame dell'articolo 9 del disegno di legge finanziaria per il 1986.

Allora presentammo una proposta di legge per disciplinare l'insegnamento della religione. Essa non è stata mai discussa. Non so quali difficoltà incontrerà ancora, ma ormai è indilazionabile l'approvazione di una normativa che conferi-

sca un idoneo *status* giuridico ed economico agli insegnanti di religione. Ciò si rende necessario sia in seguito all'approvazione del nuovo Concordato, sia perché ritengo sia questo l'unico modo per evitare i continui ricorsi presso i tribunali amministrativi.

Il riferimento specifico agli insegnanti di religione ha uno scopo preciso: applicare a tutti quei docenti il beneficio della riserva, ben sapendo che si tratta di personale che si trova in una situazione giuridica atipica. È difficile, infatti, considerare servizio preruolo, quel servizio per il quale non è previsto un ruolo specifico. Quest'ultimo è previsto soltanto nei programmi della scuola secondaria; essi sono stati emanati — non so bene come — con un provvedimento che considera l'ora di religione quale materia curriculare senza che esista in concreto alcuna possibilità di definire tale quell'insegnamento. Solo con l'interpretazione assurda adottata dal ministro, si può collocare l'insegnamento della religione tra le materie curriculari, non considerando le norme concordatarie.

Queste sono le ragioni che hanno motivato la presentazione dei nostri emendamenti.

In conclusione, riteniamo che i benefici vadano riconosciuti in via del tutto eccezionale e che tale riconoscimento non potrà e non dovrà avere alcun effetto per il futuro, né tanto meno dovrà significare un'equiparazione giuridica di religione rispetto al restante personale della scuola.

Queste sono le nostre preoccupazioni alle quali le dichiarazioni dell'onorevole Carelli non danno una risposta. I nostri emendamenti vanno nella direzione della tutela della proposta di legge Saporito così come ci è pervenuta dal Senato. Chiediamo al presidente di porre in votazione i nostri emendamenti in modo tale che ognuno si assuma le proprie responsabilità.

ADRIANA POLI BORTONE. Comprendiamo bene le preoccupazioni emerse dagli interventi dei colleghi del gruppo della democrazia cristiana e da parte del relatore, ma nel momento in cui si ri-

tiene opportuno ricondurre il discorso nell'ambito dell'interpretazione autentica dell'articolo 38 della legge n. 270, tali limiti non vengono rispettati. Si dice che è necessario evitare nuove situazioni di disparità, ma gli emendamenti 1. 1-*bis* e 1. 1-*ter* non prevedono alcuna norma del genere. D'altra parte nessuno ha fatto riferimento al nostro emendamento 1. 1, eppure, volendo restare nell'ambito dell'interpretazione autentica, devo dire che la nostra proposta è assolutamente pertinente alla materia in discussione. L'emendamento 1. 1-*ter*, facendo riferimento alla revoca delle nomine già disposte, non prevede alcuna garanzia per quelle « operanti ». In realtà, quindi, quell'emendamento non sana alcuna situazione pregressa.

Per risolvere alcune situazioni macroscopiche venutesi a determinare in relazione alle norme di cui al primo comma dell'articolo 38 della legge n. 270, è necessario prendere in considerazione anche le motivazioni contenute nel secondo parere espresso dal Consiglio di Stato nel quale si sostiene che effettivamente nei riguardi degli insegnanti di religione vi è stata una valutazione particolare. Quel parere invita altresì il Parlamento ad adottare i necessari provvedimenti per venire incontro a quella categoria di insegnanti. Non si tratta di una semplice disquisizione, ma è necessario verificare se vi siano stati o meno i requisiti. Gli *ex* insegnanti erano in possesso dei requisiti richiesti, lo avevamo già detto in occasione della discussione della legge n. 326. Ma in quella sede si disse che si trattava di una normativa completamente diversa da quella che doveva essere esaminata per gli insegnanti di religione. Ripeto, noi non chiedevamo che investisse quel problema, ma che riguardasse i requisiti dei docenti; oggi con la proposta di legge Saporito si viene a riconoscere le nostre stesse tesi di allora.

La legge di allora prevedeva che fossero due gli anni di insegnamento prestati e i docenti ai quali ci riferivamo noi li avevano, prevedeva che avessero il ti-

tolo per quell'insegnamento che stavano svolgendo e queste persone lo avevano all'atto del bando. In questa ottica mi sembrano speciose le preoccupazioni per il futuro; stiamo affrontando un provvedimento a sanatoria delle discriminazioni che sono state fatte sul termine « pre-ruolo ».

Siamo convinti che sia più che opportuno intervenire per questo tipo di docenti, quelli di religione, ma il nostro emendamento 1. 1 riguarda tutto il personale che era stato immesso in ruolo in virtù dell'applicazione della legge n. 270 e che in conseguenza di alcune sentenze del TAR è stato licenziato, doverosamente, dai provveditori che dovevano dare, appunto, esecuzione alle sentenze del TAR. Non possiamo fare a meno di pensare ad alcuni aspetti importanti che si riferiscono ai diritti acquisiti di chi ha creduto di essere immesso in un determinato ruolo.

LUCIO PISANI. Mi sembra che il vostro emendamento generalizzi molto. Per questo motivo avevo espresso le mie riserve.

ADRIANA POLI BORTONE. Anzi, il nostro emendamento è ben specificato nella formulazione che proponiamo. Si tratta di una questione di equità e in questo ci troviamo d'accordo con quanto espresso poco fa dall'onorevole Ferri. Aggiungo un'altra cosa: anche in questo caso si tratta di assumersi le proprie responsabilità e nessuno vuole tirarsi indietro; se non sbaglio lo stesso Governo ed il relatore hanno preannunciato emendamenti sostitutivi che tentano, in realtà, di dare corpo alle istanze emerse nel corso della discussione della legge finanziaria a proposito del famoso articolo 9. Non pensiamo pertanto che sia superfluo affrontare tali questioni anche a seguito delle ultime sentenze della Corte costituzionale in virtù della quale debbono essere recuperati 30 mila miliardi di lire. Possiamo farlo con un provvedimento legittimo oggi; non vorremmo che si riproponesse la stessa situazione verificatasi il 3 aprile 1986 quando si arrivò ad una risoluzione

firmata da tutti i gruppi parlamentari in rapporto al decreto ministeriale n. 382. Anche in quella occasione si disse che si allargava il discorso, ma a distanza di un anno non abbiamo ancora preso in esame le questioni oggetto di tale risoluzione.

Visto che abbiamo l'occasione della discussione di questa proposta di legge non vedo perché dovremmo tirarci indietro.

FRANCO FERRI. Desidero precisare che quando ho parlato di insegnanti ai quali deve essere esteso il beneficio della riserva dei posti mi sono riferito al personale che comunque aveva prestato due anni di servizio non di ruolo antecedentemente al 1981 e precisamente agli insegnanti di religione, non mi sono riferito agli insegnanti di latino o di altre materie.

CARMINE MENSORIO. Non desidero tornare su quanto ho avuto modo di sostenere nel corso della discussione sulle linee generali. Voglio solo precisare che non ho presentato gli emendamenti che allora avevo preannunciato poiché sono consapevole della necessità di approvare rapidamente il provvedimento al nostro esame nella stesura che ci è pervenuta dal Senato. Naturalmente non posso disconoscere le preoccupazioni e le perplessità sollevate dai colleghi Pisani e Ferri ma sono convinto che sia urgente arrivare all'approvazione del provvedimento senza danneggiare gli insegnanti delle altre discipline.

RODOLFO CARELLI. Propongo una breve sospensione della seduta per verificare la possibilità di separare la materia che stiamo esaminando mediante due distinti provvedimenti legislativi e questo per venire incontro alle esigenze, in gran parte giuste, che sono state rappresentate oggi in questa Commissione.

Con grandissima difficoltà, al fine di giungere all'approvazione della sanatoria, sarei orientato ad esprimere un voto negativo sugli emendamenti presentati dagli onorevoli Poli Bortone e Ferri. Vorrei pre-

cisare che si tratterebbe soltanto di un voto formale che non implica un giudizio sul merito delle proposte.

Signor presidente, chiedo una breve sospensione della seduta per verificare la possibilità di evitare il riesame del parere da parte della Commissione bilancio. Ritengo giustissima la preoccupazione manifestata dall'onorevole Ferri in ordine ad un'interpretazione autentica che ha un dubbio carattere estensivo verso alcune categorie del provvedimento di interpretazione autentica e la presentazione di una proposta di legge che accolga le varie esigenze di sanatoria.

PRESIDENTE. L'onorevole Carelli propone di sospendere la seduta per alcuni minuti al fine di valutare la possibilità di una convergenza sull'originario testo pervenutoci dal Senato. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta sospesa alle 11,10, è ripresa alle 11,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del provvedimento.

BRUNO FERRARI, Relatore. Mi dichiaro favorevole ad accogliere la proposta dell'onorevole Carelli di distinguere in diversi progetti di legge l'interpretazione autentica dell'articolo 38 della sanatoria, in quanto quest'ultima ha uno spettro molto più ampio sia per quanto riguarda le situazioni pregresse e per i suoi futuri riflessi anche per quanto riguarda le varie sentenze del Consiglio di Stato.

GUGLIELMO CASTAGNETTI. Desidero manifestare il mio assenso, e comunque la mia disponibilità a trovare un accordo sulla proposta Carelli accettata dal relatore.

Desidero però rilevare che le obiezioni che ci sono state avanzate dalla I Commissione, anche se con sfumature contraddittorie rispetto al testo della legge n. 270, mi paiono ispirate a valori giuridici legati al significato fondamentale

della parità dei cittadini, problema che era del resto già stato sollevato in occasione della discussione della legge n. 270.

Ripeto che ritengo praticabile il discorso della separazione del provvedimento relativo all'interpretazione autentica da quello relativo ad una sanatoria da allargare ad altri casi che abbiano fondamento di legittimità, anche se esprimo un minimo di reticenza. In effetti, nel momento in cui è data, l'interpretazione autentica implica una dose di sanatoria rispetto alla quale ignoro se vi sia un parere della Commissione bilancio.

Invito pertanto i colleghi a rendersi conto che è necessario chiedere un riesame del parere da parte della Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se si dovesse giungere all'approvazione del provvedimento di interpretazione autentica, si dovranno creare dei posti soprannumerari da destinare a quei docenti che nel frattempo sono entrati in ruolo. In questo senso esiste un aumento di spesa, quindi un necessario riesame del parere espresso dalla Commissione bilancio.

FRANCO FERRI. Sappiamo bene quali sono i tempi di lavoro della nostra Commissione; per questo motivo non concordo sulla proposta di presentare e discutere un distinto provvedimento di sanatoria: vi è un fondato pericolo sulla sorte che esso potrebbe avere.

LUCIO PISANI. Concordo con l'onorevole Ferri sull'opportunità di porre in votazione tutti gli emendamenti presentati alla proposta di legge oggi al nostro esame. Ciò consentirà di individuare le volontà di ciascun gruppo sia in ordine alla sanatoria, sia per quanto riguarda le norme di interpretazione autentica.

Ricordo che vi è un parere della Commissione affari costituzionali che prevede alcune condizioni che non possono essere disattese.

ADRIANA POLI BORTONE. Esprimo la massima disponibilità all'approvazione del provvedimento in esame sul quale,

però, non intravvedo alcun segnale di convergenza tra i gruppi.

Se vogliamo risolvere una situazione di fatto che vede alcuni docenti licenziati pur essendo stati immessi in ruolo, dovremmo intervenire al più presto: non si tratterebbe di una sanatoria, ma di un provvedimento di giustizia che ha carattere di urgenza. Mi rendo conto, però, che l'orientamento della Commissione non è in questo senso anche se non comprendo alcune posizioni di rigidità.

Con la proposta di legge Saporito si viene incontro soltanto agli insegnanti di religione; per tali docenti si poteva provvedere in altra sede in quanto ve ne sono anche altri che erano nelle medesime condizioni per essere immessi in ruolo. Con questo non voglio assolutamente dire che siamo contrari all'immissione in ruolo dei docenti di religione.

Di fronte alla posizione assunta dai colleghi della maggioranza, desidero ribadire la nostra volontà di porre in votazione gli emendamenti senza che ciò pregiudichi in alcun modo un'eventuale nostra iniziativa legislativa che, a brevissimo termine, ci auguriamo possa essere inserita nell'ordine del giorno dei lavori della nostra Commissione.

PRESIDENTE. A nome del gruppo socialista, vorrei esprimere la mia perplessità su tutto l'iter del provvedimento in esame. La discussione che si è svolta ha posto in evidenza alcuni elementi di dubbio che attengono più alla materia complessiva della legge n. 270, che non alla specifica questione posta dalla proposta di legge Saporito.

Mi rendo conto che invece di semplificare, complichiamo ulteriormente le cose, ma, considerando anche il parere della Commissione affari costituzionali, ritengo che la proposta di emendamento formulata dal relatore, sia pur valida nelle motivazioni, contrasti con la finalità originaria che aveva ispirato il provvedimento oggi al nostro esame: trovare una soluzione al problema di una determinata categoria di insegnanti.

Allo stesso tempo, non mi sento di « chiudere » alle giuste esigenze che l'emendamento del relatore proponeva di risolvere, anche se rispetto ad alcune categorie di docenti nutro notevoli perplessità; a questo proposito mi viene rimproverata una mia incomprendenza dei principi ispiratori della legge n. 270. Poiché condivido il senso delle condizioni e delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, non potrò votare contro gli emendamenti presentati in quanto hanno una ragione logica, come l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Ferrari.

Annuncio, quindi, la mia astensione dal voto degli emendamenti: ciò significa che li accolgo nel contenuto, ma che non sono favorevole a disciplinare l'intera materia nell'ambito del provvedimento oggi in discussione; per le altre situazioni, abbastanza penose, occorre prevedere un'apposita normativa.

Se si dovesse giungere all'approvazione della proposta di legge nel testo pervenutoci dal Senato, è necessario trovare una giusta collocazione per i docenti soprannumerari. Non è possibile approvare delle norme di interpretazione autentica senza dare anche un'indicazione al Governo circa la soluzione dei problemi che conseguentemente si verrebbero a creare. Non dimentichiamo il fatto che i docenti che verrebbero immessi in ruolo andrebbero a ricoprire dei posti già occupati.

BRUNO FERRARI, Relatore. Dal punto di vista procedurale mi sembra che sia necessario richiedere un nuovo parere alla I Commissione affari costituzionali sottolineando il fatto che non è stato colto lo spirito della legge n. 270 per quanto riguarda il servizio prestato dal 1975 al 1981. In questo senso dobbiamo chiedere alla I Commissione di ripronunciarsi.

LUCIO PISANI. A mio avviso per mantenere in piedi la sede legislativa dobbiamo avere il parere sia della Commissione I che della Commissione V. Nel ri-

chiedere un nuovo pronunciamento alla I Commissione affari costituzionali, potremmo limitarci a dire che nel testo sono compresi « anche gli insegnanti di religione » e che non basta fare riferimento al servizio comunque prestato. A questo punto troveremmo una sorta di identificazione fra l'ispirazione della proposta di legge Saporito e la condizione che la Commissione affari costituzionali ha avanzato.

PRESIDENTE. È indubbio che dobbiamo chiedere noi alla Commissione affari costituzionali su cosa vogliamo che esprima il parere.

MARIO DAL CASTELLO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Desidero ringraziare il relatore che ha tentato di fare una sintesi delle due proposte. Mi pare però che la discussione si sia articolata in modo tale da mettere in dubbio il testo da approvare, visto che la Commissione è riunita in sede legislativa.

Ad avviso del Ministero il testo proposto dal relatore, completamente sostitutivo rispetto a quello in discussione, è ottimale per certi aspetti perché prevede la sistemazione degli insegnanti di religione e prevede nel contempo il soprannumero per non creare ulteriori difficoltà ai vari provveditori. Si tratta però di un provvedimento che non può essere approvato come interpretazione autentica dell'articolo 38 della legge n. 270 perché ha un contenuto molto più esteso di una semplice interpretazione di tale norma. Se la Commissione decidesse a questo punto di tornare ad esaminare il testo originale della proposta di legge Saporito, non potrebbe fare a meno, del resto, del parere della Commissione bilancio sull'eventuale aumento di spesa che sarebbe la conseguenza degli emendamenti preannunciati dalle varie parti politiche anche se limitatamente alla questione dei vincitori di concorso.

A questo punto mi sembra che le posizioni non siano lontane sia rispetto all'ipotesi di seguire la strada della pura e semplice interpretazione autentica sia a

quella legata invece ad una sanatoria delle altre eventuali situazioni che tale interpretazione lascerebbe aperta. Mi chiedo quindi se non sia il caso, visto che è necessario richiedere il parere della I Commissione, di affrontare l'intera problematica in considerazione del fatto che in ogni caso si avrebbero problemi di natura finanziaria. L'unico pericolo che va scongiurato è quello di non mettere in discussione — con l'approvazione di un testo qualsiasi — la posizione di coloro che sono stati immessi in ruolo con la normativa del tempo, dal momento che ciò andrebbe ad alimentare il contenzioso esistente a tutt'oggi.

PRESIDENTE. Anch'io sono dell'avviso che sia utile affrontare il complesso dei problemi e riflettere con attenzione sulla proposta del relatore, onorevole Ferrari, anche alla luce del dibattito che si è registrato questa mattina. Da parte di tutti i gruppi è infatti emersa un'esigenza di accogliere istanze legittime che comunque non vadano a ledere i diritti altrettanto giusti.

A mio avviso sarebbe un errore respingere emendamenti considerati validi da parte di tutti i gruppi; d'altra parte, va considerata la preoccupazione che una proposta di sanatoria complessiva troverebbe oggi difficoltà operative.

Anche la « semplice » approvazione delle norme di interpretazione autentica implica un riesame dei pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio. Non comprendo per quale motivo bisognerebbe oggi forzare la situazione; il tempo potrebbe essere meglio utilizzato per migliorare il testo dell'emendamento presentato dall'onorevole Ferrari cercando una soluzione ai problemi di tutti gli insegnanti che si trovano in condizioni analoghe a quelle in cui versano i docenti di religione.

Chiedo al relatore e ai rappresentanti dei gruppi se concordino con questa mia proposta.

FORTUNATO ALOI. Signor presidente, la proposta da lei formulata è valida in quanto, nel corso della discussione, è

emersa l'esigenza di giungere ad una soluzione normativa che recepisce le istanze proposte dagli emendamenti, ma non vorrei che essa sia un motivo per offrire un alibi a qualcuno. Vi è il pericolo di una fine anticipata della legislatura; stiamo attenti a che questo ulteriore rinvio non porti a non affrontare un problema che deve essere risolto in termini organici e globali al fine di evitare contenziosi provenienti da altre parti.

Il nostro gruppo, comunque, è favorevole alla proposta formulata dal presidente.

GUGLIELMO CASTAGNETTI. Signor presidente, onorevoli colleghi, può sembrare contraddittorio rispetto alla mia precedente posizione, ma ritengo che la proposta formulata dal rappresentante del Governo — che apprezzo e della quale lo ringrazio per la limpidezza — possa essere accolta, come condivisibile è quella del presidente.

FRANCO FERRI. Nell'accogliere le proposte formulate dal rappresentante del Governo e dal presidente, mi auguro che il relatore le condivida, il che significherebbe che una futura discussione e la votazione degli emendamenti assumerebbero un senso diverso perché apparirebbero in un clima meno traumatico.

RODOLFO CARELLI. Ascoltando l'ultima serie di interventi, mi convinco sempre di più della giustezza della mia proposta originaria. Quando ho chiesto la sospensione della seduta, avevo posto la questione se fosse possibile distinguere le norme di interpretazione autentica da quelle di sanatoria, considerando che in ordine a queste ultime vi è il problema della convergenza da parte dei gruppi su un testo che dovrà essere esaminato dal difficile esame della Commissione bilancio.

Se, invece, si riuscisse a raggiungere un accordo sul testo « riassuntivo » proposto dal relatore, con un po' di sacrificio da parte di ognuno, si potrebbe giungere all'approvazione di un testo che, però, implicherebbe un ulteriore parere della Commissione affari costituzionali. Ma

proprio la difficoltà di avere un parere favorevole sull'emendamento del relatore, mi aveva portato a formulare la proposta di distinguere il provvedimento di interpretazione autentica da quello eventuale di sanatoria.

Il testo dell'emendamento Ferrari è « nato » da un duplice ordine di ragioni: da una parte vi era la necessità di sanare delle situazioni difficili, dall'altra si era registrata la mancanza di convergenza sul testo pervenutoci dal Senato.

Il collega Ferri si domanda se esista o meno una convergenza sulla necessità di giungere alla soluzione dei difficili problemi che incombono su alcuni docenti, ma il lavoro svolto dal relatore non si è ancora dimostrato utile al fine di giungere ad un accordo. Allora — come sosteneva anche l'onorevole Pisani — approviamo subito le norme di interpretazione autentica previo un accordo su quella limitata materia. Anche perché voglio ricordare che in questa Commissione, in merito all'interpretazione autentica, altri colleghi non democristiani hanno dimostrato una benevolenza o meglio un atteggiamento di astensione. A questo punto non si tratta di non aderire alla proposta del presidente o del rappresentante del Governo, bensì di lavorare nella maniera più congrua per quanto riguarda l'ampiezza della sanatoria che in ogni caso deve avere l'avallo della Commissione bilancio.

Ripeto che a mio avviso si tratta soprattutto di un problema di equità nei confronti di chi aspetta chiarezza, poiché con una interpretazione restrittiva è stato escluso dalla normativa prevista dalla legge n. 260. Questo è il motivo che mi ha spinto a chiedere alla Commissione di passare direttamente all'approvazione del testo del Senato.

BENIAMINO BROCCA. Il gruppo democristiano, pur avendo a cuore il problema posto dal collega Carelli, accede alla proposta del presidente di una pausa di riflessione che consenta di arrivare ad una formulazione del testo tale da soddisfare le esigenze illustrate da parte di tutti i gruppi, senza lacerazioni e spaccature.

PRESIDENTE. A questo punto desidero chiarire che l'atteggiamento della Commissione non è dilatorio, anzi, muove da uno spirito serio e fattivo. Suspendo la discussione del provvedimento avvertendo che in ufficio di presidenza saranno stabiliti i tempi della prosecuzione dell'*iter* del provvedimento medesimo.

Discussione del disegno di legge: Attuazione dell'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, in materia di aumento degli organici del personale tecnico ed amministrativo delle università (4270).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attuazione dell'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, in materia di aumento degli organici del personale tecnico ed amministrativo delle università ».

In qualità di relatore debbo dire che il provvedimento al nostro esame è ben chiaro. Si tratta semplicemente di dettare la normativa per l'aumento dei posti in organico del personale tecnico ed amministrativo delle università consentendo l'utilizzazione delle disponibilità finanziarie all'uopo accantonate con la legge finanziaria del 1986, rimodulando gli stanziamenti in relazione agli effettivi tempi di impiego degli accantonamenti del fondo globale. Per questo motivo raccomando una rapida approvazione del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCO FERRI. Esprimo consenso nei confronti del provvedimento, ma debbo dire che non sono convinto che fosse necessario un disegno di legge per la copertura finanziaria che avrebbe potuto essere trovata anche nei capitoli ordinari di bilancio. Infatti, l'aumento degli organici del personale tecnico e amministrativo delle università era già previsto all'interno della legge finanziaria. Comunque,

se si è ritenuto giusto scegliere la strada procedurale del disegno di legge non abbiamo nulla da obiettare, pertanto preannunciamo il nostro voto favorevole.

GIANCARLO TESINI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana sul provvedimento in questione che risponde pienamente alle esigenze obiettive delle nostre università.

MARIO COLUMBA. La sinistra indipendente è favorevole all'approvazione del disegno di legge al nostro esame che pone in atto le esigenze più immediate delle nostre università.

Colgo l'occasione per raccomandare al Governo di tenere informato il Parlamento sull'attuazione concreta del provvedimento rifuggendo da facile indulgenza verso pressioni clientelari, come già è avvenuto nel caso dei posti da tecnico laureato, distribuiti appunto in maniera clientelare senza riferimento alle effettive esigenze delle università.

ADRIANA POLI BORTONE. Anche noi siamo d'accordo sul contenuto del disegno di legge. Condividiamo però le preoccupazioni espresse dall'onorevole Columba circa la distribuzione dei posti; raccomandiamo pertanto al Governo che si tenga conto delle esigenze dei vari atenei e che si informi il Parlamento in merito al decreto per la distribuzione dei posti.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. In attesa che pervengano i prescritti pareri da parte delle Commissioni I e V, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA